



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 02/02/2018

OGGETTO : RICORSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE - DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **due** del mese di **febbraio** , alle ore **9,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
PELLEGRINO	Ing.	Salvatore	Assessore		X
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**.

Il Vice Sindaco, **Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello** constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che avverso le sanzioni amministrative irrogate con verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, ovvero contro le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale a norma degli articoli 204-*bis* - 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada e articoli 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Preso atto che vengono trasmessi a questa Amministrazione Comunale ricorsi contro gli accertamenti di violazione al Codice della Strada accertati da personale del Servizio Polizia Municipale di questo Comune, da parte dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme competente territorialmente ai sensi dell'art. 204-*bis*;

Rilevato che al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza ai succitati ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, appare necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo dei suoi rappresentanti;

che il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n.150, avente per oggetto *“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*, dispone all'art. 6 comma 9) che l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati per essere rappresentata in giudizio ed all'art. 7 comma 8) , *“ Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada”*, dispone che *“...le parti possono stare in giudizio personalmente”* e *“L’Amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”*;

che in caso di azioni promosse dai ricorrenti avverso sanzioni amministrative irrogate con i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada, il ricorso a professionisti legali esterni oltre a determinare un inutile appesantimento burocratico, comporterebbe un notevole aggravio di spese per l'Ente;

che lo Statuto del Comune di Curinga, approvato con deliberazione consiliare n. , all'art. 45 nel definire le competenze del sindaco alla lettera g) stabilisce che lo stesso ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

che, dal combinato disposto dagli articoli 6 comma 9 del D.Lgs 150/2011 e dagli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000, si evince che il Sindaco può, mediante apposita delega, individuare il funzionario che rappresenti l'amministrazione comunale nel giudizio di primo grado;

Ritenuta pertanto, la necessità di resistere ai ricorsi avverso le sanzioni amministrative irrogate con verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, ai sensi degli articoli 22 e 22-*bis* – 23 legge 24 novembre 1981, n. 689;

Considerato che, per le motivazioni sopra esposte, nell'interesse dell'Amministrazione comunale e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, risulta necessario disporre affinché il Sindaco possa delegare un funzionario dell'Ente per la rappresentanza in giudizio come sopra specificato;

Visto l' articolo 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000, TUEL;

Visto il D.Lgs 150/2011 ed , in particolare, gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 150/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 - 1° comma - del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del Servizio Polizia Municipale;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'articolo 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del già richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi resi nelle debite forme di legge,

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa;

di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere nei giudizi instaurati a seguito di ricorsi al Giudice di pace di Lamezia Terme, avverso i verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada, avvalendosi per la costituzione, la difesa e la rappresentanza del comune del personale del Servizio di Polizia Municipale all'uopo individuato, con delega di rappresentanza nella costituzione conferendogli i poteri di legge.

Delibera altresì, a voti unanimi, di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del n. 43/2018

Consiglio Comunale

**OGGETTO : RICORSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.
ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE - AUTORIZZAZIONE A
RESISTERE - DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 02/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to V.Com. Antonino Cannella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.


Curinga,

NON DOVUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to : Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello


► Il Segretario Comunale

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 1045 .

Data 15/02/2018



► Il Responsabile

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 15/02/2018



► Il Responsabile

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 15/02/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella